

ORDINANZA N. 1/2022/SAL

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

**Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica
ATTIVITA' LAVORATIVA NEL SETTORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NEI CANTIERI
EDILI E STRADALI E NELLE CAVE
IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'art 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che consente al Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso;

Visto l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "interventi di urgenza in materia di tutela della salute";

Visto l'art 650 del Codice penale;

Visto il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che le ondate di calore della presente stagione rendono rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare;

Appurato che le summenzionate condizioni climatiche, e segnatamente l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti alle radiazioni solari e a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

Considerate le «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», approvate nella seduta del 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, rappresentanti una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA e caratterizzanti il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare,

Ritenuto che l'applicazione delle linee di indirizzo succitate in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, garantisce un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

Visto che l'INAIL, nell'ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

Considerato il Piano Mirato di Prevenzione "Sorveglianza sanitaria degli addetti all'agricoltura, con particolare riferimento allo stress termico" adottato con D.G.R. n. 2023 del 30 dicembre 2021 dalla Regione nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021 – 2025;

Ritenuta la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

Ritenuta inoltre la necessità, per tutte le aree o zone del territorio interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00 segnali un livello di rischio «ALTO» e più specificatamente sul sito <https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> ;

Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui al citato articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, per l'adozione di un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

Dato atto che le interruzioni dell'attività lavorativa derivanti possono configurare la fattispecie di cui all'art. 121 c. 6 del d.lgs. 36/2023, con eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l'adempimento, nonché l'esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale;

Nelle more dell'emanazione da parte del Governo del protocollo condiviso per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro;

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,

ORDINA

1. è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito <https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> ;

2. il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle già citate «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

3. in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare»;

4. la mancata osservanza del divieto di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, alle Aziende Sanitarie regionali, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria del territorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Massimiliano Fedriga
(firmato digitalmente)

Trieste, 2 luglio 2025